



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Protocollo: 5682

Rif.:

Allegati:

Circolare n. 9/D

Roma, 20 febbraio 2004

Alle Direzioni Regionali
dell' Agenzia delle Dogane
LORO SEDI

Agli Uffici Tecnici di
Finanza – LORO SEDI

Alle Direzioni delle Circostrizioni
Doganali – LORO SEDI

Agli Uffici delle Dogane
LORO SEDI

OGGETTO: Duty free shops.
Istanza dell' Associazione Travel Retail Italia– A.T.R.I.
Circolare 44/D del 1.10.2001. Estensione dei luoghi di
applicazione.

e per conoscenza

All' Area Affari Giuridici e
Contenzioso

All' Area Verifiche e Controlli
Tributi doganali e Accise
Laboratori Chimici

All' Area Personale
Organizzazione e Informatica

All' Ufficio Audit Interno

S E D E

Al Dipartimento delle Entrate
Direzione Centr. Affari
Giuridici e Contr. Tributario
Viale Europa,242

00144 R O M A

Al Comando Generale della
Guardia di Finanza
III Reparto Operazioni - Ufficio
Fiscalità
III Sezione
Viale XXI Aprile, 51
00162 ROMA

All'Amministrazione Autonoma
Monopoli di Stato
P.zza Mastai, 11
ROMA

Al Servizio Consultivo ed
Ispettivo Tributario
Via Carucci n. 131
ROMA

Alla Confindustria
Viale dell'Astronomia
ROMA

Alla Confcommercio
Direzione Assistenza Tributaria
P.zza G. Belli, 2
ROMA

All'Associazione Nazionale
Società per Azioni
P.zza Venezia, 11
ROMA

All' Assaeroporti
Viale Castello della Magliana, 38
ROMA

All' A.T.R.I.
Associazione Travel Retail Italia
Corso Sardegna 34/20
16143 GENOVA

Con nota del 28.11.2002, l'Associazione Travel Retail Italia - A.T.R.I. ha chiesto di valutare l'opportunità di impartire disposizioni innovative in ordine alla possibilità di effettuare vendite nei duty free shops ai passeggeri muniti di doppia carta di imbarco, alle condizioni e con le cautele di carattere fiscale stabilite dalla circolare 44/D del 1.10.2001.

Nella richiesta la suddetta Associazione pur rilevando la validità della Circolare 44/D, ha fatto presente che la procedura in essa riportata non ha potuto

trovare pratica applicazione atteso che la logistica di alcuni tra i più importanti aeroporti nazionali, denominati dall'Associazione HUB in quanto fungono da smistamento, ha di fatto impedito l'accesso ai duty free shops ai passeggeri diretti verso paesi terzi ma muniti di doppia carta d'imbarco che attualmente sono convogliati nelle apposite aree dedicate ai transiti verso paesi comunitari, in base alla prima carta d'imbarco che prevede una destinazione comunitaria.

Al fine di trovare una soluzione al problema rappresentato per motivate esigenze commerciali, la stessa Associazione ha chiesto di estendere le modalità applicative della citata circolare anche agli esercizi commerciali posti nell'area cosiddetta " Schengen", con l'istituzione di apposite zone di vendita duty free shops nell'ambito degli esistenti negozi, ferma restando l'osservanza di tutte le disposizioni e cautele di ordine fiscale previste dalla citata circolare 44/D.

La richiesta formulata, che si basa sulla possibilità di accesso e transito, agli istituendi duty free shops, da parte dei passeggeri verso Paesi terzi e da quelli diretti verso Paesi comunitari, deve essere valutata sia sotto il profilo giuridico-fiscale che tecnico-operativo, stante che l'articolo 128 del TULD, come noto, limita la portata del beneficio dell'esercizio dei particolari negozi in parola alla esclusiva ipotesi di viaggiatori diretti verso Paesi extracomunitari.

A tale riguardo, per garantire il rispetto della sicurezza fiscale, principio cardine della norma stessa, le circolari 179/D del 5.10.2000 e 67/D del 5.4.2000, hanno disposto che le cessioni di beni ai viaggiatori con destinazione verso Paesi comunitari *siano effettuate sotto controllo fiscale*, nella considerazione che i punti vendita siti nella ripetuta area "Schengen", alla stregua dei normali esercizi commerciali, sono obbligati alla cessione di sola merce ad imposta assoluta.

Ciò premesso si osserva, in via preliminare, che le eventuali problematiche connesse con la soluzione della questione risiedono non tanto sull'ammissibilità dell'acquisto della merce che sarà – a seconda della destinazione finale del soggetto passeggero acquirente - in esenzione fiscale ovvero ad imposta assoluta, ma sulla eventuale commistione delle due tipologie di vendita, e sulle possibili frodi che potrebbero essere commesse con la cessione della merce da parte del passeggero diretto a Paesi terzi, che ha effettuato il suo acquisto in esenzione fiscale, ad un viaggiatore comunitario o nazionale.

Al fine di delineare una soluzione al problema sottoposto, la scrivente ha effettuato, al riguardo, un monitoraggio presso le Direzioni regionali di Roma, Milano e Venezia, competenti sui principali aeroporti dove sono state riscontrate le problematiche, nonché le difficoltà e gli inconvenienti posti in evidenza dall'ATRI.

Tutto ciò premesso, - preso atto che in alcuni aeroporti la particolare suddivisione dell'area partenze, domestica ed internazionale, di fatto impedisce ai

passaggeri muniti di doppia carta di imbarco di poter accedere all'area internazionale dove sono ubicati i negozi duty free shops, - ed al fine di rendere uniforme a livello nazionale l'applicazione delle modalità di cui alla citata circolare 44/D si è ritenuto opportuno valutare positivamente la richiesta, anche nell'ottica che la dislocazione logistica di tali punti vendita non può collidere con le reali ed oggettive esigenze del Paese, avuto riguardo al traffico turistico di notevole rilievo che transita negli aeroporti italiani.

Alla luce di tali motivazioni, si accorda ai gestori interessati la possibilità di istituire nell'area Schengen speciali negozi dove esercitare nei confronti dei passeggeri muniti di doppia carta di imbarco una vendita di beni, in esenzione fiscale, entro i limiti previsti di 175 euro, e con le modalità e le garanzie previste dalla circolare 44/D, nonché l'opportunità di estendere la vendita di prodotti, senza possibilità di fruire di esenzioni fiscali, anche ai passeggeri diretti in scali nazionali o comunitari entro i limiti fissati dall'articolo 11 del Decreto legislativo n. 504/95, in analogia a quanto avviene attualmente per quei duty free dove, secondo le procedure fissate dalle circolari n. 179/D, prot. n. 6443/VII/DCSD del 5.10.2000, e 67/D prot. 259/PC del 5.4.2000, possono accedere, per gli acquisti, oltre che i passeggeri diretti verso Paesi terzi, anche quelli diretti verso Paesi della cosiddetta zona extra Schengen.

Per la pratica attuazione si seguirà l'iter amministrativo già in atto per le autorizzazioni di cui al 128 del T.U.L.D. o la procedura prevista al punto 1B) della citata circolare n. 67/D (negozi operanti come depositi fiscali), con il rispetto di tutte le disposizioni di carattere amministrativo, legislativo e regolamentare vigenti in materia e con l'adozione delle prescrizioni e le cautele ritenute necessarie per la salvaguardia degli interessi erariali, nonché di idonea vigilanza e controllo da parte degli Uffici preposti.

Ogni inconveniente nella pratica attuazione delle sopra riportate istruzioni sarà immediatamente comunicata alla scrivente.

Il Direttore dell'Area Centrale
Dr. Aldo Tarascio